

SEDE LEGALE

Via della Navicella, 2/4 - 00184 - Roma

T +39 06 47836.1

C.F. 97231970589 **P.I.** 08183101008

@ crea@pec.crea.gov.it

**Circolare informativa recante Vademecum operativo
in materia di applicazione del Regolamento CREA
per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45
e all'Allegato 1.10 del Dlgs. n. 36/2023**

Finalità (cfr. art. 1 Regolamento IFT)

Con la presente Circolare informativa recante *Vademecum operativo in materia di applicazione del Regolamento CREA per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 e dell'Allegato 1.10 del Dlgs. n. 36/2023* si intende fornire ulteriori specifiche e chiarimenti al fine di evitare criticità interpretative ed applicative su alcuni aspetti della regolamentazione interna.

Si ritiene, preliminarmente, opportuno porre nuovamente l'attenzione sulle principali novità introdotte in materia dall'art. 45 e dall'Allegato I.10 del nuovo *Codice appalti*, evidenziando che la *ratio* della norma è quella di incrementare le professionalità interne alle Stazioni appaltanti, limitando il ricorso a professionisti esterni per specifiche attività, anche in un'ottica di risparmio di spesa.

La nuova normativa reca, in particolare, una disciplina di maggiore dettaglio rispetto alla precedente (*ex* art. 113 del Dlgs. n. 50/2016) e appare volta soprattutto a semplificare le modalità di erogazione degli incentivi stessi.

Il comma 3 del citato art. 45 stabilisce, infatti, che l'importo da corrispondere per le funzioni tecniche (pari all'*80 per cento* delle risorse destinate per funzioni tecniche e le finalità di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del Codice, entro il limite massimo del *2 per cento* dell'importo stimato a base dell'affidamento) sono **erogati direttamente al personale dipendente**, senza la preliminare confluenza in un fondo per l'incentivazione, originariamente previsto dall'art. 113 del Dlgs. n. 50/2016, attuando una semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile.

Con il successivo comma 4, viene poi innalzato il **tetto retributivo individuale** (percepito dal singolo dipendente) che, dal *50 per cento* del Dlgs. n. 50/2016, viene elevato ora fino al *100 per cento*.

Nella specie, il secondo periodo del predetto comma recita testualmente:

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente (100 per cento).

Altra novità di rilievo è costituita dalle previsioni di cui all'Allegato I.10 che include un **elenco tassativo di attività tecniche** a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure mentre, nel precedente art. 113 Dlgs. n. 50/2016, al comma 1, le attività incentivabili erano definite in maniera generica (il riferimento era solo a "funzioni tecniche" non meglio specificate).

Inoltre, il limite massimo del 2 *per cento* dell'importo posto a base delle procedure di affidamento viene riferito alle risorse che possono essere destinate alle remunerazioni delle funzioni tecniche dei dipendenti (80 *per cento*) e alle finalità previste dal comma 5 dell'art. 45 (20 *per cento*).

Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 36/2023, sono state quindi superate alcune delle lacune presenti nella previgente disciplina e che erano state oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali.

Si registrano, in particolare, un ampliamento delle attività tecniche incentivabili e della tipologia di affidamento a cui è applicabile la disciplina in argomento; resta ferma, tuttavia, come già specificato dalla giurisprudenza prevalente, la valorizzazione della "complessità" dell'attività posta in essere, quale presupposto legittimante per l'erogazione del contributo in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione.

Al fine di poter facilitare l'applicazione del *Regolamento CREA* sono in questa sede forniti alcuni approfondimenti riconducibili ai temi già trattati nell'ambito degli articoli di seguito richiamati.

Ambito di applicazione (cfr. art. 2 Regolamento)

Le attività oggetto di incentivazione, indipendentemente dallo strumento procedurale adottato, possono essere riconosciute solo per quelle ipotesi per cui ricorrono i presupposti menzionati dal comma 2 dell'art. 2 del *Regolamento*.

Sono esclusi dal riconoscimento degli incentivi - oltre le ipotesi già richiamate al comma 6 del medesimo articolo 2 - anche le procedure legate a:

- *lavori di somma urgenza;*
- *lavori in amministrazione diretta;*
- *lavori consistenti in attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (fatta eccezione per quelli caratterizzati da elevata complessità e che richiedano un'attività di programmazione della spesa e di valutazione del progetto);*
- *affidamenti relativi ai contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti (Cfr. art. 56 Dlgs. 36/2023).*

In caso di adesione ad *Accordi Quadro Consip* di regola l'incentivo non può essere riconosciuto. Sono incentivabili solo quelle attività ad elevata complessità tecnica che siano successive alla *fase di affidamento*, unicamente nel caso in cui si riscontri l'effettiva occorrenza di una delle attività incentivabili previste dall'Allegato I.10 del Codice - cui fa rinvio il comma 2 dell'art. 45 - e solo ove sia necessaria una progettazione per l'esecuzione dei contratti attuativi che da essa derivino. In tal caso, il calcolo della

quota da liquidare per le funzioni tecniche dovrà essere effettuato sul valore del singolo contratto attuativo (non su quello dell'Accordo Quadro)¹.

Funzioni oggetto degli incentivi (cfr. art. 4 Regolamento)

Con riferimento alla specifica attività di *Programmazione della spesa per investimenti*, ricompresa tra quelle funzioni oggetto di incentivazione, è necessario chiarire che la stessa non coincide con quella preordinata alla elaborazione e redazione - ai sensi dell'art. 37 del Dlgs. n. 36/2023 - del *Documento di programmazione triennale di lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi* dell'Ente, essendo quest'ultima un'attività avente mero carattere ricognitivo, né tantomeno, con quelle attività volte ad assicurare il monitoraggio ed il controllo degli aspetti finanziari legati alle singole procedure di affidamento.

Per *spesa di investimento* - differente dalla spesa di *natura corrente* volta al funzionamento ordinario - deve diversamente intendersi solo quella funzione finalizzata all'esclusiva realizzazione di lavori o all'acquisizione di forniture aventi ad oggetto beni durevoli.

Ciò in ragione di quanto confermato dalla recente giurisprudenza contabile, che prendendo le mosse dall'art. 3, comma 18, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, ha specificato che la spesa in argomento attiene esclusivamente a quelle attività dirette alla *costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria di beni immobili, ovvero all'acquisto di macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili durevoli ad utilizzo pluriennale* e dalla quale ne derivi necessariamente un determinato accrescimento del patrimonio della Pubblica Amministrazione.

Sono, pertanto, escluse dalle attività incentivabili come *spesa per investimento* tutte quelle prestazioni volte ad acquisire beni che non presentino le caratteristiche predette o che attengano allo svolgimento di servizi.

Nel caso di specie gli incentivi potrebbero essere riconosciuti, pertanto, a quei dipendenti che si occupino - per quanto attiene la realizzazione dei lavori - dell'elaborazione preliminare dei documenti di indirizzo per la progettazione di uno specifico intervento, propedeutici alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo (Cfr. sez. 1 artt.1, 2 e 3 dell'Allegato 1.7 al Codice).

Per quanto attiene invece alle attività finalizzate all'acquisizione di beni durevoli - per cui è previsto un unico livello di progettazione (Cfr. al riguardo art. 41, comma 12 del Codice) - l'incentivo può essere

¹ Ad esempio, potrebbero essere incentivabili talune attività rientranti negli Accordi quadro Consip inerenti a particolari attività informatiche, mentre, non sono incentivabili, gli Accordi quadro Consip finalizzati all'acquisizione di mere forniture (ad es. di buoni pasto).

riconosciuto a quei dipendenti che si occupino della **eventuale** redazione di **documenti preliminari alla progettazione in senso stretto che è propedeutica** all'avvio della procedura di affidamento riportante a titolo esemplificativo: la descrizione del fabbisogno di cui si necessita; l'obiettivo che si intende perseguire nel lungo periodo con l'acquisto; la descrizione delle esigenze qualitative e quantitative da soddisfare; eventuali alternative progettuali e relativo confronto con altre possibili acquisizioni (in base alle caratteristiche funzionali e tecnico-economiche, anche in relazione agli aspetti connessi alla manutenibilità), la stima sommaria dei costi mediante l'adozione di prezzi parametrici, tempi previsti per le esecuzioni, ecc.

In riferimento alla funzione di *collaborazione al RUP*, si evidenzia che non possono essere oggetto di incentivi le attività di mera collaborazione *generica* ma unicamente quelle attività che si connotano come “tecniche” quindi che presentino una particolare complessità rispetto a quelle ordinariamente svolte (v. parte introduttiva - *Finalità*).

Più precisamente, l'attività di *collaborazione al RUP* non può riguardare la *fase esecutiva* del contratto, in cui la collaborazione è svolta dal *direttore dei lavori*, dal *direttore dell'esecuzione*, dal *direttore operativo*, ove nominato e da eventuali altre figure individuabili, in tale fase, per alcuni tipi di affidamento, *come coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione o collaudatori*).

La collaborazione al RUP riguarda le sole fasi procedurali fino alla *stipula del contratto* e può configurarsi:

- come *supporto giuridico - amministrativo* (riferito cioè agli aspetti “tecnic” di tipo normativo) nella elaborazione di atti e documenti riguardanti la fase di programmazione (nei termini chiariti al precedente paragrafo) e progettazione dell'intervento e, in generale, di documentazione spettante al RUP, anche propedeutica all'avvio della procedura di affidamento;
- come *supporto tecnico - specialistico*, riferito alle competenze possedute ed esperienze maturate da quei dipendenti che in riferimento a particolari tipologie di affidamento (es. quelli di natura tecnologica e/o di lavori) siano in grado di coadiuvare il RUP per quelle attività che non ricadano nella *fase esecutivo - gestionale* del contratto, bensì in quella antecedente.

Individuazione dei dipendenti e assegnazioni delle funzioni incentivabili (cfr. art. 5 Regolamento)

Non tutte le funzioni oggetto degli incentivi, secondo l'elencazione tassativa di cui all'Allegato I.10 del Codice (riportate all'art. 4 del *Regolamento*) devono necessariamente essere oggetto di assegnazione nell'ambito di ciascuna procedura di affidamento riconosciuta come incentivabile.

Ne consegue che la ripartizione delle risorse - in relazione al *quadro economico* dell'intervento contenuto nel provvedimento di avvio procedura - dovrà avvenire nel rispetto delle misure percentuali riportate nelle Tabelle A e B allegate al *Regolamento*, in favore di quei dipendenti che ricoprono le sole funzioni ritenute necessarie per quel dato tipo affidamento.

Le risorse destinate alle funzioni tecniche, come previste nel *quadro economico dell'intervento* (da riportare sempre nel provvedimento di avvio procedura) ove non distribuite nella loro interezza (80 per cento dello stanziamento previsto per oneri relativi alle funzioni e finalità tecniche - ovvero 2 per cento al netto dell'IVA calcolato sull'importo stimato a base della singola procedura di affidamento - Cfr. art. 45, comma 3, del Dlgs. n. 36/2023) confluiranno nel fondo di cui al vincolo di destinazione costituito per le finalità elencate all'art. 9, comma 4, del *Regolamento* CREA.

Laddove, invece, la medesima tipologia di funzione sia assegnata a più dipendenti (ad eccezione degli incarichi di RUP, DEC e DL ciascuno dei quali non può essere attribuito a più dipendenti) ad ognuno andrà riconosciuta la percentuale dell'incentivo - per come quantificato nelle *Tabelle* allegate al *Regolamento* - in *quota parte uguale* entro il limite dell'importo percentuale massimo previsto.

In altre parole, a titolo di esempio, la quota del 26 per cento spettante all'addetto alla *predisposizione dei documenti di gara/procedure di affidamento* per come stabilito in *Tabella B* (per le procedure di affidamento di servizi e forniture) dovrà essere suddivisa in due quote percentuali uguali per quanti sono i dipendenti impiegati contestualmente nelle stesse funzioni. Se individuate ad es., in numero di due unità a ciascuna di esse spetterà, pertanto, il 13 per cento sul totale del 26 per cento stabilito dal *Regolamento* CREA.

Nelle attuali *Tabelle* si fa esplicito riferimento a tale modalità di riparto limitatamente alla nomina dell'eventuale *Direttore operativo* ma il richiamo ha valenza generale anche per tutte le altre ipotesi ove è possibile individuare più figure per lo svolgimento della medesima funzione.

Il provvedimento che identifica i dipendenti e le relative assegnazioni di funzioni incentivabili - con riferimento a quelle sole figure che procedono alla redazione degli atti procedurali - nel caso di procedura ancora in corso, devono essere pubblicati omettendo i relativi nominativi nonché ogni altro

dato che ne può permettere l'identificazione, al fine di evitare qualsiasi tipo di condizionamento, essendo comunque possibile la loro identificazione all'occorrenza sulla base dello specifico fascicolo posseduto agli atti dell'Amministrazione.

Resta fermo il limite di cui all'art. 7 del *Regolamento* secondo cui, nell'ambito della medesima procedura di affidamento, riconosciuta come incentivabile, uno stesso soggetto non può svolgere più di due funzioni.

Limiti agli incentivi (cfr. art. 7 Regolamento)

In riferimento a quanto previsto al comma 4 dell'articolo in argomento in tema di *liquidazione e pagamento* dell'incentivo ai dipendenti che hanno svolto funzioni tecniche, ad integrazione di quanto già riportato, si specifica ulteriormente che:

- la quota da corrispondere al *Direttore dell'esecuzione* o al *Direttore dei Lavori* e ad eventuali *Direttori operativi* potrà essere liquidata per la sola fase in cui tali figure siano coinvolte e cioè quella *esecutiva*, ad esecuzione ultimata, quindi, solo *successivamente alla scadenza del contratto*, ove assolti gli obblighi previsti dall'art. 114 e dall'All. II.14 del Codice e attestata la regolare esecuzione (previa emissione del *certificato di collaudo (lavori)* o di *verifica di conformità* o di *regolare esecuzione (servizi/forniture)*);
- la quota da corrispondere al RUP - in ragione del coinvolgimento dello stesso nell'intero ciclo di vita del contratto - potrà essere liquidata parzialmente, secondo le seguenti percentuali:
 - a) *successivamente alla stipula del contratto*, il 50 per cento di quanto riconosciuto per le attività di eventuale *programmazione, progettazione dell'intervento* e per quelle propriamente spettanti al RUP in fase di *gestione delle procedure di gara/affidamento*;
 - b) *successivamente alla scadenza del contratto*, potrà essere liquidata la quota residua del 50 per cento ove assolti gli obblighi previsti dall'art. 114 e dall'All. II.14 del Codice e attestata la regolare esecuzione - previa emissione del *certificato di collaudo (lavori)* o di *verifica di conformità* o di *regolare esecuzione (servizi/forniture)*.

Liquidazione e pagamento (cfr. art. 13 Regolamento)

Ai fini della liquidazione e pagamento degli incentivi, è necessario che le funzioni tecniche svolte dai dipendenti siano accertate dal RUP, tramite predisposizione di apposita *Relazione* riepilogativa sulle attività svolte e attestate con apposite dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000, da

rendere distintamente a seconda delle fasi e cioè: a) *a seguito della stipula del contratto relativo ad ogni singola procedura di affidamento*; b) *successivamente alla scadenza del contratto* (cfr. art. 11 del Regolamento).

Tali dichiarazioni devono essere rese tramite i *form* allegati (*Moduli A e B*) e trasmesse, unitamente alla *Relazione* contenente il prospetto di quantificazione degli importi da riconoscere a titolo di incentivo, al Responsabile della struttura organizzativa di afferenza del RUP (Dirigente/Direttore di Centro di ricerca) ai fini delle relative verifiche e successivamente ai soggetti interessati (fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del *Regolamento* ove siano attestate difformità).

Per il personale a tempo indeterminato il decreto di liquidazione e pagamento è firmato dal Direttore Generale e, pertanto, i Dirigenti e i Direttori dei Centri di ricerca di afferenza dei RUP dovranno trasmettere alla Direzione Generale i modelli di autodichiarazione, corredati dei prospetti di quantificazione, con nota formale in cui si dà conto di avere verificato i contenuti delle dichiarazioni di cui all'art. 11 del *Regolamento*, allegandovi una bozza di decreto di liquidazione.

Il Direttore Generale, dopo le verifiche necessarie ivi compresi controlli a campione sulla intera documentazione procedurale, sottoscrive il decreto di liquidazione che sarà trasmesso agli Uffici competenti dell'Amministrazione centrale, per il seguito di competenza.

Allegati:

- Modello A - Dichiarazione sostitutiva di certificazione per le funzioni svolte fino alla stipula del contratto
- Modello B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione per le funzioni svolte dalla stipula fino alla scadenza del contratto